

Parte I  
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI  
DELLA REGIONE

-----

Legge regionale 10 aprile 2000, n. 35

COMPITI ASSOCIATIVI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLE CATEGORIE PROTETTE

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Basilicata valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza e tutela delle categorie di mutilati ed invalidi (Unione Nazionale Mutilati per Servizio - UNMS -, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro - ANMIL -, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - ANMIC -, Ente Nazionale Sordomuti - ENS -, Unione Italiana Ciechi - UIC) cui la legislazione vigente riconosce la sussistenza come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali.

Art. 2

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è stabilita la partecipazione, con cadenza almeno annuale, di un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui al precedente articolo 1, presso gli organi consultivi della Giunta

Regionale, presso la competente Commissione Consiliare Permanente e presso tutti gli enti strumentali della Regione Basilicata.

2. Attraverso la suddetta partecipazione le associazioni di cui al precedente articolo 1, attraverso specifiche audizioni in rispetto delle norme regolamentari, avanzano proposte, suggerimenti, progetti per l'organizzazione di servizi commisurati alle specifiche necessità dei loro rappresentanti e i percorsi necessari per il superamento degli ostacoli ad una loro piena partecipazione sociale.

Art. 3

1. Ai fini della presente legge la Regione e gli enti strumentali possono stipulare intese e convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1 per favorire il raggiungimento dell'equivalenza sociale e l'istituzione di servizi

utili alla promozione degli appartenenti alle rispettive categorie.

Art. 4

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

*Potenza, 10 aprile 2000.*

DINARDO

Legge regionale 10 aprile 2000, n. 36

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8-9-1998, N. 36

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

Il comma 1 bis dell'art. 1 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 36 è così modificato:

Nel caso di scioglimento di consorzi di cooperative edilizie che hanno conseguito l'oggetto sociale, il contributo è direttamente corrisposto alle cooperative edilizie.

Nel caso di cessazione del rapporto associativo tra una cooperativa edilizia ed il consorzio, il contributo è direttamente corrisposto alla cooperativa edilizia o, in caso di scioglimento della stessa, ai singoli soci assegnatari degli alloggi od ai loro aventi causa, con le modalità previste dai successivi commi 1 ter ed 1 quater.

Art. 2

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

*Potenza, 10 aprile 2000.*

DINARDO

Legge regionale 10 aprile 2000, n. 37

DISCIPLINA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE E DEI TUNNEL SERRE

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1  
Finalità

La presente legge disciplina la costruzione delle serre e dei tunnel serre nelle sole zone agricole.

Art. 2  
Definizione di serre e tunnel serre

Ai fini della presente legge è da considerarsi serra o tunnel serra ogni manufatto che realizzi un ambiente artificiale mediante il controllo di luce e/o umidità per il conseguimento di produzioni intensive ortoflorofrutticole e/o per la moltiplicazione di piante.

Art. 3  
Tipologia

Per serra si intende un manufatto realizzato in struttura metallica e copertura in vetro o materiale similare.

Per tunnel serra si intende un manufatto realizzato con tubolari ad arco o altro materiale e teli plastici.

Art. 4  
Rilascio concessione edilizia

Per la realizzazione di serre e/o di tunnel serre, poggianti su fondazione in cemento armato reticolare o isolata, è richiesto il rilascio della concessione edilizia, nel rispetto della normativa sulla valutazione di impatto ambientale.

Art. 5  
Rilascio autorizzazione

Per la realizzazione di tunnel serre rimovibili è richiesto il rilascio dell'autorizzazione comunale.

Alle richieste di concessione e di autorizzazione va allegata una relazione tecnica di miglioramento fondiario.

Art. 6  
Condizioni costruttive

La predisposizione di serre o tunnel serre non rimovibili deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) la superficie coperta non deve superare il 60% dell'area disponibile, che non deve a sua volta essere inferiore ai 2000 mq;

- b) la distanza minima dai fabbricati non deve essere inferiore a 5 metri;
- c) la distanza dalle strade dovrà essere quella prevista dal codice della strada e dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 7  
Fini volumetrici

La superficie e la volumetria investita a serre o tunnel serre di cui all'art. 2 non incidono sui parametri volumetrici della zona agricola.

Nella realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il Piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l'immediato e semplice smontaggio.

Per tutte le altre tipologie costruttive si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

Art. 8  
Divieti

La costruzione di serre o tunnel serre non è ammessa, nelle aree di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 9  
Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

*Potenza, 10 aprile 2000.*

DINARDO

Legge regionale 10 aprile 2000, n. 38

SVILUPPO DELLA RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERA A CARATTERE FAMILIARE  
DENOMINATA BED AND BREAKFAST

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1  
Generalità

La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast.

Art. 2  
Definizione e caratteristiche

1. Si definiscono "esercizi di Bed & Breakfast" le strutture ricettive extralberghiere condotte dalle famiglie che utilizzano parte dell'abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2. L'esercizio dell'attività di "B. & B." non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 devono assicurare i seguenti servizi minimi:
  - a) un servizio bagno non coincidente con quello dell'abitazione;
  - b) pulizia quotidiana dei locali;
  - c) cambio della biancheria compresa quella del bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite;

- d) fornitura di energia elettrica; acqua calda e fredda, riscaldamento;
- e) somministrazione della prima colazione.

4. I locali destinati all'esercizio di "B. & B." devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dallo strumento Urbanistico - Edilizio vigente.

Art. 3  
Contributi

Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi per l'adattamento, l'ammodernamento, e l'arredamento dei locali destinati o da destinarsi all'attività di cui all'art. 2.

I contributi sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 55% delle spese ammesse e comunque per un importo contributivo non superiore a 25 milioni. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti le manutenzioni ordinarie.

Per le opere realizzate in zone classificate montane, ai sensi delle leggi vigenti, la percentuale e l'importo di cui al comma 2 sono elevati al 60% e a 30 milioni.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della Legge 394/1991, si destina il 30% della disponibilità finanziaria della presente legge, ai territori compresi nei Parchi Nazionali e Regionali.

#### Art. 4

##### Procedura concessione contributi

Le domande di sovvenzione dirette all'Assessore del Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, sono presentate al Sindaco del Comune di competenza che le istruisce e le rimette alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva entro il 30 novembre il programma di intervento e fissa i termini entro i quali i lavori o le iniziative devono essere portati a compimento.

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- relazione tecnico economica dell'intervento da eseguire;
- eventuale progetto esecutivo;
- assenso ai lavori da parte di proprietari dell'immobile, qualora si tratti di persone diverse dal richiedente;
- concessione edilizia comunale, ove richiesta dalla natura delle opere;
- impegno scritto del richiedente a non utilizzare per diversa destinazione di uso l'immobile per almeno 10 anni;
- dichiarazione del richiedente di non aver usufruito di altre sovvenzioni per la stessa iniziativa e di non aver dato inizio ai lavori.

La Giunta Regionale, nei casi di documentata oggettiva impossibilità di completare l'iniziativa ammessa a contributo entro il termine prefissato, ha facoltà, su preventiva richiesta dell'interessato e per una sola volta, di accordare un limitato periodo di proroga.

Il beneficiario della sovvenzione, comunicherà l'ultimazione dell'intervento, al Sindaco del Comune di competenza, che provvederà a far eseguire la verifica della regolare esecuzione dell'opera o della regolare realizzazione delle altre iniziative ed a trasmettere il tutto con relativo parere comunale, all'Assessore del Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, entro 30 giorni dalla data di presentazione del certificato di ultimazione dei lavori.

La Regione entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione del Sindaco, provvederà alla liquidazione.

I contributi sono proporzionalmente ridotti in caso di:

- realizzazione dell'iniziativa con una spesa minore rispetto a quella ammessa;
- realizzazione di un intervento parziale dell'iniziativa ammessa a contributo purché avente una autonoma funzionalità.

I contributi sono revocati con recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, qualora:

- l'iniziativa non sia realizzata in armonia con le finalità di cui alla domanda;
- l'iniziativa non sia realizzata nei termini previsti.

#### Art. 5

##### Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive è concessa dal Comune previo parere rilasciato dall'A.P.T. attestante l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2 ed inoltre la rispondenza agli standard previsti dalla "carta della qualità" che verrà elaborata dall'A.P.T. con il supporto delle associazioni con comprovata esperienza nel settore.

2. L'A.P.T. per l'attuazione della presente legge elabora una proposta da approvarsi a cura della Giunta Regionale che definisce i territori e gli ambiti dove privilegiare gli insediamenti di "B. & B." in rapporto alla presumibile domanda e alla preesistenza di strutture turistico-ricettive.
  3. Ai fini del parere dell'A.P.T. il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata, deve presentare all'A.P.T. stessa, domanda, documentazione e dichiarazioni da cui si evincono:
    - a) le generalità complete e denominazione dell'esercizio e sua ubicazione;
    - b) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico abilitato;
    - c) la sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.L. del 18 giugno 1931 n. 773.
  4. L'A.P.T. sulla base della documentazione di cui al comma 2 e degli accertamenti effettuati, trasmette al Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura di ospitalità, nonché l'eventuale indicazione della categoria attribuita in base al livello di qualità offerto.
  5. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente, il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, facendone comunicazione all'A.P.T.
  6. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti; l'A.P.T. effettua periodici sopralluoghi, direttamente o tramite ispettori certificati ai fini della conferma delle idoneità all'esercizio e della rispondenza ai livelli di standard che di volta in volta potranno essere confermati o modificati.
  7. L'esercizio dell'attività di B. & B. non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
  8. Chi esercita l'attività ricettiva B. & B. è tenuto altresì a comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, al Comune ed all'A.P.T., il movimento degli ospiti ai fini della rilevanza statistica, ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
  9. L'A.P.T. in conformità a tale comunicazione redige annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive "B. & B.", comprensivo dei prezzi praticati, dandone notizia alla Regione.
  10. È obbligatorio per il gestore, dare comunicazione, all'arrivo di ogni ospite, all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Art. 6  
Formazione e qualificazione  
degli operatori
- In conformità a specifici programmi, per iniziative di studio, formazione, qualificazione professionale, aggiornamento e valorizzazione dell'attività ricettiva extralberghiera a carattere familiare, possono essere concessi contributi a favore di enti e associazioni con comprovata esperienza nel settore o di organizzazioni specializzate nell'offerta di servizi al turismo o costituite fra gli operatori di B. & B., fino al 75% della spesa ammessa e non oltre la cifra di 70 milioni.
- Possono inoltre essere concessi contributi a favore di associazioni, organizzazioni no-profit ecc., che abbiano intenzione di commercializzare tale prodotto.

## Art. 7

Diffida, sospensione e revoca  
dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di B. & B. può essere revocata dal Comune, anche su segnalazione dell'A.P.T. o dell'A.S.L. competenti per territorio, nei seguenti casi:
  - a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.L. del 18 giugno 1931 n. 773, da parte del titolare;
  - b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa;
  - c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi.
2. Qualora il Comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e in caso di persistenza, procede alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente tale periodo, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.
3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati all'A.P.T.

## Art. 8

## Sospensione e cessazione dell'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al Comune e all'A.P.T., la sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi, decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata.

2. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'A.P.T. e al Comune.

## Art. 9

## Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative da applicare nel caso di mancato rispetto delle norme di cui alla presente legge sono le seguenti:
  - a) apertura abusiva di un esercizio B. & B.: sanzioni da L. 500.000 (Euro 258) a L. 2.000.000 (Euro 1.032);
  - b) omessa esposizione delle tariffe praticate di cui all'art. 8: sanzioni da L. 200.000 (Euro 103) a L. 800.000 (Euro 412);
  - c) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: sanzioni da L. 400.000 (Euro 206) a L. 1.600.000 (Euro 824);
  - d) superamento della capacità ricettiva: sanzioni da L. 300.000 (Euro 155) a L. 1.200.000 (Euro 620).
2. In caso di recidive le sanzioni previste al comma precedente sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

## Art. 10

## Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per il periodo 2000-2006, si fa fronte, per un importo annuo di L. 600.000.000, con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rivenienti da programmi comunitari, che abbiano l'obiettivo di incentivare ed adeguare l'offerta turistica regionale.

Art. 11  
Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbli-

go a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

*Potenza, 10 aprile 2000.*

DINARDO

Legge regionale 10 aprile 2000, n. 39

## ISTITUZIONE DELLA RISERVA SAN GIULIANO

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

### Art. 1

Ridenominazione, istituzione  
e finalità della riserva

1. L'articolo 10 - primo comma, lettera a) n. 4 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 è così modificato:

4) San Giuliano.

2. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, è istituita con la presente legge la Riserva naturale orientata "San Giuliano".

3. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, nonché degli articoli 4 e 6 della medesima legge l'istituzione Riserva naturale orientata "San Giuliano" ha le seguenti specifiche finalità:

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio della Riserva;

b) sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale verso

l'ottimale mantenimento degli habitat recuperando, a tal fine, le aree degradate;

c) proteggere le specie animali e vegetali tipiche dell'area naturale, ricostituendo i loro habitat, i luoghi di sosta per la fauna selvatica migratoria, ed eventualmente reintroducendo quelle non più presenti o in via di estinzione per conservare l'elevata biodiversità presente;

d) favorire l'attività scientifica, culturale e didattica promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;

e) promuovere l'attività di agricoltura biologica e pratiche zootecniche ecocompatibili ad alto livello qualitativo sulle aree agricole private ricomprese nella riserva, quale esempio applicabile nelle aree contermini alla stessa.

4. L'area della Riserva naturale orientata "San Giuliano", comprende i territori del Comune di Matera, Miglionico e Grottole, come individuati nella cartografia in scala 1:50.000,

costituente parte integrante della presente legge e come di seguito descritti:

– partendo dal Km. 560 della S.S. 7 Matera - Ferrandina, in prossimità dello svincolo per “Diga San Giuliano”, ci si immette su un cavalcavia e si segue la strada sulla destra. Poco più avanti si imbecca sulla sinistra la strada brecciata consortile e si prosegue sempre diritto fino a superare il ponticello sul torrente Acquaviva; subito dopo si svolta a destra immettendosi sulla strada asfaltata Bradanica che costeggia la destra orografica dell’invaso e si prosegue risalendo il bacino del Bradano fino al bivio per Grassano, posto nei pressi del ponte Bailey (ex Ponte Cagnolino). A tale bivio si prosegue dritto lungo la Bradanica fino al ponte sovrastante il torrente Bilioso. Si prosegue lungo la riva sinistra del torrente Bilioso fino ad arrivare alla confluenza con il Bradano, si risale in sinistra lungo il vallone Arsizza fino ad incrociare la strada provinciale Matera-Irsina che corre in sinistra Bradano. Giunti sulla strada si svolta a destra e si prosegue fino al bivio per Matera; si svolta poi a sinistra fino ad un nuovo bivio per Matera. A questo punto si prende la diramazione di destra seguendo la strada asfaltata in sinistra Bradanica e si prosegue costeggiando l’invaso fino ad incontrare la Strada Statale n. 7; da qui si prosegue in destra fino ad arrivare sul ponte della gravina del Bradano e si prosegue lungo la statale fino ad arrivare al Km. 560 e quindi al punto di partenza.

5. I confini della Riserva sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell’area entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge da parte dell’Amministrazione Provinciale di Matera recanti la scritta “Regione Basilicata - Provincia di Matera - Riserva naturale orientata San Giuliano”.

## Art. 2

### Norme di tutela

1. Sull’intero territorio della riserva, oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, per quest’ultima l’Ente gestore dovrà predisporre apposita regolamentazione, sono espressamente vietate:
  - a) ai fini della tutela degli elementi naturalistici, la raccolta e l’asportazione di materiali inerti, minerali, organismi vegetali o animali vivi o morti o di loro parti se non per documentate esigenze di studio autorizzate dall’ente di gestione della riserva, fatti salvi gli interventi gestionali ed il restauro ambientale effettuati dall’organismo gestore;
  - b) il transito di qualsiasi mezzo motorizzato fuori dalle strade e dai sentieri segnalati; sono esclusi dal divieto i mezzi di servizio della riserva, i mezzi di soccorso ed antincendio ed i mezzi impiegati sui terreni agrari durante i lavori agricoli;
  - c) l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione di quelle agricole su terreni già posti a coltura, e cambiamenti di destinazione d’uso in contrasto con le finalità della riserva ivi compresa la realizzazione di nuovi insediamenti;
  - d) l’apertura di cave e discariche;
  - e) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità della riserva;
  - f) la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
  - g) l’apertura di nuove strade e l’allargamento di quelle esistenti;
  - h) la costruzione di nuovi insediamenti produttivi e artigianali anche se connessi all’attività agricola;

- i) l'impiego nell'attività agro silvo pastorale di sostanze chimiche di sintesi costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
  - l) il pascolo ed il transito del bestiame sulle aree di proprietà pubblica e sulle aree boscate;
  - m) la bruciatura delle stoppie in qualsiasi periodo dell'anno;
  - n) l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari, con esclusione della segnaletica connessa alla riserva naturale e di quella viaria ordinaria.
2. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, di cui al successivo art. 6, specificherà meglio gli interventi consentiti volti al conseguimento delle finalità istitutive della stessa.

#### Art. 3

##### Gestione della Riserva

1. La gestione della Riserva naturale orientata "San Giuliano", in applicazione dell'art. 15 della L.R. n. 28/1994, è delegata alla Amministrazione Provinciale di Matera.
2. L'Ente esercita le funzioni amministrative ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali, istituzioni, associazioni protezionistiche ufficialmente riconosciute in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'Amministrazione Provinciale garantisce la partecipazione degli Enti Locali alle scelte prioritarie nell'ambito della gestione della Riserva in applicazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. L'Amministrazione Provinciale per la gestione della Riserva si avvale della consulenza tecnica e scientifica dell'ufficio regionale Tutela della Natura e del Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente di cui alla L.R. 28/94, art. 11.

#### Art. 4

##### Programma di gestione territoriale della Riserva

1. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, aggiornabile periodicamente ad ogni inizio di legislatura dell'Amministrazione Provinciale, individua gli interventi volti al conseguimento delle finalità istitutive della Riserva ed in particolare:
  - individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione ambientale e del paesaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;
  - indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
  - prevede il piano di gestione forestale e le norme ed indirizzi relativi alle attività agricole;
  - individua il sistema di attrezzature, impianti e servizi;
  - prevede gli interventi per la prevenzione degli incendi con gli organi competenti nel rispetto del Piano annuale antincendio predisposto dall'ufficio regionale competente;
  - indica il programma dell'attività di sorveglianza;
  - regola l'accesso, le modalità di fruizione e l'esercizio delle attività consentite ivi comprese le attività didattiche, di studio e di osservazione naturalistica.

2. I suddetti interventi saranno puntualmente riportati su idonea cartografia in scala non inferiore a 1:10.000.
3. L'Amministrazione Provinciale provvederà ad elaborare il Programma di gestione di concerto con i Comuni e gli uffici regionali competenti per materia ed adottarlo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
4. La delibera di adozione diventa esecutiva a seguito della relativa affissione agli Albi Pretori della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati dove chiunque potrà prenderne visione per trenta giorni e presentare eventuali osservazioni.
5. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, la Giunta regionale può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del Programma ai criteri ed indirizzi della programmazione regionale in materia di aree protette indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine.
6. Il Programma è approvato in via definitiva dalla Amministrazione Provinciale entro i successivi trenta giorni. L'atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni ed alla eventuale pronunzia della Giunta Regionale.
7. Il Programma è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

## Art. 5

## Regolamento della Riserva

1. Entro sei mesi dalla istituzione della Riserva contestualmente al Programma di gestione della Riserva l'Amministrazione Provinciale

provvederà ad elaborare di concerto con i Comuni ed approvare un apposito regolamento di disciplina delle attività consentite entro il territorio della stessa anche in relazione al precedente art. 2.

2. Nel regolamento sarà individuata, altresì, la forma di coinvolgimento degli Enti Locali, di cui al precedente art. 3.
3. Il regolamento acquista efficacia dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

## Art. 6

## Attribuzioni del Comune

1. I Comuni territorialmente competenti:
  - 1) partecipano alla redazione del Programma di gestione territoriale della riserva d'intesa con l'Amministrazione Provinciale;
  - 2) partecipano alla redazione del regolamento della riserva d'intesa con l'Amministrazione Provinciale;
  - 3) curano l'asportazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 22/97, e concorrono nella sorveglianza con i propri agenti di polizia urbana, lungo le strade ed in ogni altro luogo pubblico all'interno della riserva, secondo il dettato delle vigenti disposizioni di legge in materia in occasione di particolari flussi consolidati e nell'ambito di circostanze specifiche o su richiesta dell'Amministrazione Provinciale.

## Art. 7

## Gestione ed acquisizione di beni immobili

1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili ricadenti nell'area della Riserva, di proprietà degli Enti territorialmente interes-

sati, necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale della Riserva, è operata in modo unitario dalla Amministrazione Provinciale.

2. L'acquisizione di terreni ed immobili è disciplinata dall'art. 25 della L.R. n. 28/1994 la cui applicazione si estende anche alle Riserve.
3. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente Regione o Provincia, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente acquirente.

#### Art. 8

##### Programma di spesa

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, l'Ente gestore predispone ed approva un programma di spesa, relativo al programma di gestione nell'ambito del proprio stanziamento destinato alla gestione della Riserva, inviandolo preliminarmente all'Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata per opportuna conoscenza.

#### Art. 9

##### Misure di incentivazione

1. Per i territori compresi nel perimetro delle riserve regionali si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 23 della L.R. 28-6-1994 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'area delle riserve è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti, anche da privati, per la realizzazione degli interventi previsti nel programma di gestione relativi alle opere di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, alle opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali compatibili, ed alle attività culturali e formative nei campi di interesse delle riserve.

#### Art. 10

##### Vigilanza

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione della Riserva ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 28/94.
2. A tale scopo l'Amministrazione Provinciale invia alla Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulla attività di gestione svolta in attuazione della presente legge.

#### Art. 11

##### Sorveglianza

1. La sorveglianza sul territorio della Riserva e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata:
  - a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca provinciali ed al Corpo Forestale dello Stato;
  - b) a guardie ecologiche volontarie, coordinate dall'Ente gestore, di associazioni riconosciute dal Ministero Ambiente, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza.

#### Art. 12

##### Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, al Programma ed al regolamento della Riserva, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai rispettivi punti di cui al precedente art. 4 che devono essere comminate in rapporto alle normative vigenti per le specifiche materie.

2. In caso di violazioni di altre disposizioni dell'Ente gestore la Riserva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.
3. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia, ove sia esercitata un'attività in difformità dalla presente legge, dal programma e dal regolamento della Riserva, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino e la eventuale ricostituzione di specie animali e vegetali, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di esecuzione di opere.
4. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 ed all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

#### Art. 13

##### Entrate della Riserva

1. Costituiscono entrate dell'Ente Gestore della Riserva, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
  - a) i contributi ordinari, previsti nella legge di bilancio, e straordinari della Regione e degli altri Enti pubblici;
  - b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;
  - c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dalla Riserva;
- g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente gestore ai sensi del precedente art. 12;
- h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali effettuate dall'ente gestore;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente gestore.

#### Art. 14

##### Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991 n. 394 e nella legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, in quanto compatibili.

#### Art. 15

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri per la gestione iniziale della Riserva, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario in corso, si provvede con i fondi stanziati al Capitolo 1230 del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 e per gli anni seguenti con le leggi di bilancio.

Art. 16  
Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservar-

la e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

*Potenza, 10 aprile 2000.*

DINARDO

Legge regionale 10 aprile 2000, n. 40

## NORME PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELL'UTENTE

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

### Art. 1

#### Finalità e obiettivi

1. La Regione Basilicata riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.
2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite o delegate e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e degli articoli 7 e 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:
  - a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
  - b) vigilanza e protezione degli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;
  - c) promozione ed attuazione di una politica di informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente, al fine

di consentirgli autonomi e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi;

- d) promozione di una politica di collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per una migliore erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;
  - e) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra consumatori-utenti.
3. La definizione di "consumatori e utenti" e di "associazioni dei consumatori e degli utenti" è stabilita dall'art. 2 della legge n. 281/98.

### Art. 2

#### Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, si avvale del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Comitato".

2. Scopo del Comitato è realizzare un rapporto diretto fra cittadini ed amministrazioni, al fine di favorire l'attuazione della politica regionale in tema di difesa del consumatore e dell'utente.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto:
  - a) dall'Assessore regionale al Commercio che lo presiede;
  - b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, designato dalle stesse associazioni;
  - c) da un rappresentante di ciascuna delle facoltà di Agraria e di Scienza dell'alimentazione dell'Università degli Studi della Basilicata designato dalle medesime facoltà;
  - d) da un rappresentante di ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Basilicata;
  - e) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI).
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio Commercio, designato dal Presidente del Comitato.
5. Le designazioni, previa richiesta, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3

#### Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica fino alla sua ricostituzione. I suoi componenti possono essere riconfermati.

2. Il Comitato, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge nel proprio seno, nella prima seduta, il Vice Presidente fra i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.
3. Il Comitato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con cadenza semestrale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta da almeno un quarto dei componenti. Le sedute sono, di regola, pubbliche e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni regionali delle cooperative dei consumatori, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti nonché esperti delle materie trattate.
7. Il Comitato può costituire gruppi di lavoro per l'analisi dei problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.
8. Ai membri del Comitato, esterni all'amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute, comprese quelle dell'Ufficio di Presidenza, e l'eventuale trattamento economico di missione previsto dalle leggi regionali per i dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata. Ai fini di tale trattamento si ha riguardo alla sede abituale di lavoro.

Art. 4  
Funzioni del Comitato

1. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti e proporre alla Giunta regionale ulteriori indagini, studi e ricerche finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge da effettuare anche avvalendosi della collaborazione di centri ed istituti specializzati nonché delle organizzazioni di volontariato con i quali la Regione stipula apposite convenzioni;
- b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di indagini di carattere generale atti a chiarire anche attraverso prove comparative, la composizione dei prodotti, i loro standards qualitativi, il controllo della corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
- c) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formulare proposte alla Giunta regionale di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti;
- d) formulare proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti ed avanzare segnalazioni alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento;
- e) proporre alla Giunta regionale la predisposizione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti d'intesa con le competenti autorità scolastiche;
- f) proporre alla Giunta regionale programmi di informazione da realizzare attraverso i mezzi di comunicazione scritte ed audiovisive ed eventuali pubblicazioni di un bollettino periodico di informazione per i consumatori e gli utenti;

g) esprimere parere sul programma annuale di attività del centro sportello dei consumatori e degli utenti di cui al successivo articolo 7;

h) predisporre annualmente la graduatoria dei programmi delle iniziative di sostegno delle Associazioni iscritte all'elenco di cui all'art. 5, ritenute ammissibili dal Comitato stesso;

i) trasmettere al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Comitato può avvalersi, per le tematiche oggetto della presente legge, della consulenza delle strutture regionali e delle Aziende Sanitarie Locali e richiedere, a queste ultime, analisi chimiche o chimico-fisiche anche in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica degli alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico e degli scarichi idrici.

Art. 5

Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

1. Presso il Dipartimento Attività Produttive - Servizio Commercio è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinato al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
  - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

- b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
  - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale;
  - d) svolgimento di un'attività continuativa nei due anni precedenti e relativa relazione;
  - e) presentazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
  - f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Dipartimento Attività Produttive - Servizio Commercio della Regione provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco e al controllo del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione.
5. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dallo stesso.

## Art. 6

## Contributi alle Associazioni

1. La Regione può erogare contributi fino al 50% dell'importo dei programmi di spesa alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5.
2. Ai fini della concessione dei contributi regionali le associazioni interessate presentano, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda corredata dai programmi di iniziative da attuare nell'anno successivo e dal relativo preventivo di spesa.
3. I contributi sono concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale in base alla graduatoria predisposta dal Comitato ai sensi della lett. h), comma 1 del precedente art. 4.
4. I contributi sono liquidati a consuntivo, previa documentazione delle spese effettuate in conformità ai progetti allegati alle domande. La struttura competente può anticipare, ove necessario e previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del Comitato, fino ad un massimo del 50% del contributo assegnato.

## Art. 7

## Sportello dei consumatori e degli utenti

1. La Regione favorisce altresì la creazione di un centro unico ed eventuali sue sezioni, denominato sportello dei consumatori e degli utenti, da parte delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, che si associno fra loro. A tal fine può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per le spese correnti e di gestione.

2. Il centro ha i seguenti compiti:

- a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulla possibilità e modalità di difesa dei propri interessi singoli o collettivi;
- b) collaborare con le autorità e i rappresentanti del mondo economico e della pubblica amministrazione al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori ed utenti;
- c) effettuare altri eventuali interventi a favore dei consumatori e degli utenti.

3. Il centro, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 presenta alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo. La Regione, sulla base del parere del Comitato, espresso ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. g), concede entro il 30 aprile il contributo annuo nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi sono liquidati a consuntivo, previa documentazione delle spese sostenute in conformità al programma presentato. La Regione ha facoltà di anticipare, ove necessario, il contributo assegnato in due quote semestrali, subordinatamente alla presentazione e approvazione, da parte del Comitato, del rendiconto delle spese del semestre precedente.

5. Lo Sportello unico e le sue eventuali sezioni dovranno, rispettivamente, osservare un orario di apertura di tre e di due ore giornaliere dal lunedì al venerdì. L'indicazione dell'orario deve essere affissa e ben visibile davanti all'ingresso dove ha sede lo Sportello e la sua sezione.

#### Art. 8

#### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 60.000.000 per

l'esercizio finanziario 2000, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

#### In aumento:

- Cap. 6571 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese per studi e ricerche finalizzate all'attuazione delle iniziative regionali di tutela dei consumatori e degli utenti" L. 15.000.000
- Cap. 6572 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese per il funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti e per le attività da esso promosse" L. 15.000.000
- Cap. 6573 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese per il funzionamento del centro sportello unico dei consumatori e degli utenti e per l'attuazione dei programmi delle associazioni regionali dei consumatori e degli utenti" L. 30.000.000

#### In diminuzione:

- Cap. 7465 "Fondo globale per provvedimenti in corso" (spese correnti) L. 60.000.000

2. Le leggi di bilancio per gli esercizi 2001 e seguenti determineranno l'entità degli oneri da stanziare sui rispettivi bilanci.

Art. 9  
Pubblicazione della legge

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservar-

la e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

*Potenza, 10 aprile 2000.*

DINARDO

Legge regionale 10 aprile 2000, n. 41

INQUINAMENTO LUMINOSO E CONSERVAZIONE DELLA TRASPARENZA  
E STABILITÀ ATMOSFERICA DEI SITI DI UBICAZIONE DI STAZIONI ASTRONOMICHE

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge contiene norme volte a ridurre sul territorio della Regione Basilicata l'inquinamento luminoso ed il rispetto delle condizioni metereologiche, di trasparenza e stabilità dell'atmosfera, quindi l'eliminazione di umidità che possano intervenire da aumento delle acque o da invasi naturali e artificiali. Ciò al fine di salvaguardare gli equilibri ecologici delle aree naturali e favorire, mediante la tutela dei siti in cui sono ubicate le Stazioni Astronomiche, le attività di ricerca e di divulgazione scientifica degli Osservatori Astronomici.

Art. 2

1. Agli effetti della presente legge, si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste, avendo altresì riguardo agli effetti dannosi e distortivi prodotti dagli stessi impianti di illuminazione.

Art. 3

1. Le Province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio per la trasparenza e stabilità dell'atmosfera, provvedendo inoltre a divulgare i principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 4

1. Agli osservatori e ai siti osservativi tutelati, si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso e dall'inquinamento ottico stabilite dal presente articolo.
2. È fatto divieto di installare qualsiasi impianto di illuminazione notturna non adeguatamente internalizzato entro una distanza di settecento metri dai confini degli osservatori astronomici e dei siti tutelati, con esclusione degli osservatori astronomici situati all'interno di centri urbani.

3. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento ottico e luminoso avente un'estensione di raggio di un chilometro a conservazione della trasparenza e stabilità dell'atmosfera entro la quale sono vietati, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione non rispondenti ai criteri stabiliti dalla medesima. Gli impianti esistenti, non rispondenti a tali requisiti, devono essere modificati mediante sostituzione degli apparecchi di illuminazione ovvero mediante installazione di appositi schermi sull'armatura o sostituzione dei vetri di protezione nonché delle lampade.

Per gli osservatori astronomici di interesse internazionale il raggio di tale zona di particolare protezione si estende per cinque chilometri.

4. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è comunque istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, la cui estensione è fissata con deliberazione della Giunta Regionale.

5. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo entro trenta chilometri dagli osservatori professionali, tali fasci devono essere orientati ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.

Per tutti gli impianti di cui al presente comma, deve essere verificata da parte dei comuni la rispondenza all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Sono esclusi dai provvedimenti del presente comma i fasci di luce per la sicurezza aerea e marittima e quelli di enti militari.

6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici tutelati, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di trenta giorni all'anno, i sindaci dei comuni

interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 4, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

#### Art. 5

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.
2. Il Sindaco ordina d'ufficio, a spesa del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione dell'impianto a conformità in relazione alle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 5 milioni per ciascun impianto.
4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione o delle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, previa diffida del Sindaco a provvedere entro quindici giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 15 milioni per ciascun impianto.
5. Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500 mila a lire 5 milioni qualora gli impianti di cui al presente articolo costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e siano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.

6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 2000 in L. 10.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal cap. 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - Spese correnti" del Bilancio di Previsione 2000 e istituzione nello stesso di un nuovo capitolo avente la denominazione "Spese per la lotta all'inquinamento luminoso e per la conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche".

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

*Potenza, 10 aprile 2000.*

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 38/2.30.02

L.R. concernente: "Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche".

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi all'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione il Governo ha comunicato di aver preso atto della rettifica dell'errore materiale contenuto nell'art. 5, comma 3, così come comunicato dal Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata con nota n. 2249 del 23 marzo 2000.

Potenza, 30 marzo 2000.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
Fusco

Legge regionale 10 aprile 2000, n. 42

NORME DI PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 22-11-1999, N. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1  
Oggetto

La presente legge detta norme di prima applicazione della Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 con riferimento alla formazione della Giunta Regionale, allo stato giuridico ed economico dei componenti non consiglieri regionali.

Art. 2  
Nomina e revoca  
dei componenti della Giunta

Il Presidente della Giunta Regionale nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori, ai sensi dell'art. 122 quinto comma della Costituzione, con proprio decreto trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio Regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Al Vice Presidente ed agli Assessori non componenti del Consiglio Regionale è esteso lo status del consigliere regionale in tema di opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 3  
Incompatibilità dei componenti  
della Giunta

Può essere nominato Vice Presidente o Assessore Regionale, anche se non consigliere regionale, qualunque cittadino che goda dell'elettorato attivo e non versi in alcuna delle situazioni alle quali la legge collega l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale o l'incompatibilità con la stessa.

Nell'ipotesi che il componente della Giunta non consigliere regionale nominato dal Presidente della Giunta si trovi in una delle situazioni di cui al comma uno, l'interessato è tenuto ad eliminarla entro 10 giorni dalla nomina. In caso contrario il Presidente lo dichiara decaduto dalla carica.

Il Presidente della Giunta Regionale preliminarmente alla nomina dei componenti della Giunta non consiglieri, verifica che non sussista alcuna delle situazioni di cui al comma uno. A tal fine acquisisce anche una dichiarazione da parte della persona interessata alla nomina.

Qualora successivamente alla nomina venga accertata una delle situazioni ostative previste dal comma uno, il Presidente invita il componente la Giunta a rimuovere detta situazione entro un breve termine.

Nell'ipotesi che il componente della Giunta interessata, non provveda a rimuovere la situazione ostativa di cui al comma quattro, il Presidente lo dichiara decaduto.

Nell'ipotesi che un consigliere regionale, nominato componente della Giunta venga sospeso o decada dalla carica elettiva, il Presidente della Giunta ne dichiara la decadenza dalla carica di componente della Giunta.

#### Art. 4

##### Indennità, rimborso spese, trattamento di missione dei componenti della Giunta non consiglieri

Ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali è corrisposta dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta, una indennità lorda pari all'indennità di carica lorda spettante al consigliere regionale.

Ai componenti della Giunta non consiglieri è estesa, per tutto il periodo in cui svolgono l'attività, la normativa regionale inerente il rimborso spese, il trattamento di missione nonché quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 2-2-1998 n. 8. Agli stessi non si estendono le disposizioni della normativa regionale in materia di assegni vitalizi, di reversibilità e di indennità di fine mandato.

#### Art. 5

##### Norme applicabili ai componenti della Giunta Regionale non consiglieri

Ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni in materia di sospensione dalla carica, quelle in materia di pubblicità della situazione patrimoniale previste per i consiglieri regionali.

Ai componenti della Giunta non consiglieri, si applicano le disposizioni delle Leggi dello Stato inerenti l'aspettativa per l'espletamento di cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali.

#### Art. 6

##### Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito Capitolo nella parte Spesa di Bilancio Regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità.

#### Art. 7

##### Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

*Potenza, 10 aprile 2000.*

DINARDO